



**A tutti i nostri
Sigg. Clienti**
Loro sedi

Milano, 13 Febbraio 2015

Oggetto: Nuova classificazione dei rifiuti – Scadenza 18 Febbraio 2015

Re.Cart srl
Vicolo Mapelli n.8
Milano
Tel.0238008634
0238007361
Fax 0233400107
WWW.recart.it
info@recart.it

La presente per ricordarVi che dal 18 febbraio p.v. entreranno in vigore le nuove norme per la classificazione dei rifiuti recate dal Decreto Competitività, che ha introdotto una nuova “Premessa” all’Allegato D, Parte IV, D. Lgs. 152/2006.-

Tale premessa contiene dei criteri interpretativi da applicare per la corretta individuazione dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento ai c.d. “codici a specchio”.-

Innanzitutto viene ribadito che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore e che in ogni caso la classificazione deve essere effettuata prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

Se un rifiuto è classificato **con codici CER speculari, uno pericoloso ed un non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o no pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.**

Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

Individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

- la scheda informativa del produttore,
- la conoscenza del processo chimico,
- il campionamento e l’analisi del rifiuto.

Determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

- la normativa europea sull’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi,
- le fonti informative europee ed internazionali,
- la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto.



N. Registro I-0000259



Stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite di soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo

Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo specifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di preoccupazione

Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

In merito all'applicazione di questi nuovi criteri, che potrebbero comportare la classificazione di un rifiuto in precedenza non pericoloso, si attendono chiarimenti da parte del Ministero dell'Ambiente.

Si ricorda che la Commissione Europea ha recentemente emanato i seguenti provvedimenti in materia di codifica e classificazione dei rifiuti che entreranno in vigore dal 1 giugno p.v.:

- Il Regolamento UE n. 1357/2014, che introduce il nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/CE e che contiene una nuova denominazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, ora indicate con le sigle da HP1 a HP15, per distinguerle dai codici delle indicazioni di pericolo, da H1 a H15, utilizzati nel Reg. (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose (c.d. Regolamento CLP).-
- La decisione 2014/955/UE, che modifica la decisione 2000/532/CE (recepita nell'allegato D alla parte quarta d.lgs. n. 152/2006), introducendo l'elenco aggiornato dei codici europei dei rifiuti.

A pochi mesi dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni europee appare quanto meno insensato imporre alle imprese di rivedere i criteri di determinazione della pericolosità dei rifiuti!

Attendiamo dunque precisazioni da parte del Ministero, come promesso in un recente incontro organizzato Confindustria a Roma il 26 gennaio u.s., di cui Vi daremo tempestiva notizia.

RE-CART SRL